



Servizi Socio Sanitari

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE Artt. 38 e 39 Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i. – ANNO 2021

DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N. 2031 del 28/12/2020 e N. 102 del 25/01/2021
Delibera di Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 9 del 03/02/2021

ART. 1 – FINALITA'

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'Allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 2031 del 28 dicembre 2020 è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori, che si trovino in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione, anche in conseguenza della emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

ART. 2 – BENEFICIARI

Sono ammessi al contributo:

- 1) nuclei famigliari aventi ISEE compreso tra € 0,00 e € 17.154,00 - **tipologia contributo 1;**
- 2) nuclei famigliari aventi ISEE compreso tra € 0,00 e € 35.000,00 che hanno subito **perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare causata dell'emergenza COVID-19 - tipologia contributo 2.**

ART. 3 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

A seconda delle condizioni socio-lavorative dei richiedenti sono previste due tipologie di contributo:

Tipologia 1

Per i richiedenti con ISEE fino € 17.154,00

I contributi verranno erogati in ordine di graduatoria, fino a concorrenza delle risorse espressamente previste per questa tipologia di beneficio.

Tipologia 2

Per i richiedenti con ISEE fino a € 35.000,00 che hanno subito una perdita o una diminuzione di reddito superiore al 20% causate dall'emergenza Covid-19.

La perdita o diminuzione rilevante del reddito può essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.;

- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (anche dovute a cause diverse dal COVID-19).

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere chiaramente riconducibili all'emergenza COVID-19.

La riduzione del reddito familiare valutato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 deve essere superiore al 20% nei confronti dei rispettivi tre mesi di marzo, aprile, maggio dell'anno 2019.

Il reddito familiare dei trimestri di cui sopra deve essere calcolato considerando:

- l'importo netto desunto dalle buste paga;
- il fatturato complessivo.

La riduzione del reddito dovuta al Covid-19 deve essere debitamente documentata.

Considerate le diverse forme contrattuali esistenti, e i relativi aspetti fiscali, con apposita Circolare la Regione potrà individuare ulteriori criteri di riferimento ai quali riferire il calcolo del calo reddituale e di tali specificazioni si terrà conto in sede istruttoria.

Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/08/2020, per l'accesso al contributo, è necessario autocertificare che il nucleo familiare non possiede liquidità sufficiente per fare fronte al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

I contributi verranno erogati in ordine di graduatoria, fino a concorrenza delle risorse espressamente previste per questa tipologia di beneficio.

ART. 4 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A1) Cittadinanza italiana;

oppure

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

oppure

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) Residenza in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione Terre d'Argine (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera) nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione;

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

D) Valore ISEE **ordinario oppure corrente** per l'anno 2021 non superiore ad € 17.154,00 (graduatoria 1) oppure € 35.000,00 (graduatoria 2)

I cittadini potranno presentare la domanda entro i termini fissati anche qualora non siano ancora in possesso della attestazione ISEE purché abbiano presentato la DSU entro i termini del bando.

Qualora non sia in nessun modo possibile per il richiedente produrre l'ISEE 2021 come sopra indicato, potrà essere accettata l'attestazione del 2020.

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1. avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per l'“emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
2. avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
3. essere assegnatario, al momento della presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, limitatamente alle domande per la Graduatoria 1;
4. essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;

ART. 6 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Unione Terre d'Argine, per tramite dei propri uffici territoriali, procede all'istruttoria delle domande raccolte in ciascun comune e alla verifica dei requisiti.

Le domande ammesse, provenienti da tutti i Comuni dell'Unione ovvero dalla piattaforma regionale, saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte:

- 1) nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00;**
- 2) nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 con calo di reddito a causa del Covid19.**

Le domande sono collocate nelle graduatorie in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni Istat. Sono escluse spese condominiali ed accessorie.

ART. 7 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo massimo elargibile è pari a n. 3 mensilità, per un importo comunque non superiore a € 1.500,00.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo le graduatorie, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, per cui alcune domande, pur in condizione di ammissibilità, potranno non essere finanziate.

Il contributo è di norma erogato al richiedente, dagli uffici territoriali competenti in un'unica soluzione e tramite pagamento elettronico su IBAN (ad esclusione del libretto postale).

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti dall'Unione Terre d'Argine a partire dal **19/02/2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 19/03/2021** e trasmesse con modalità telematica, mediante apposito sistema di raccolta domande.

Le domande potranno essere presentate, indifferentemente, anche su specifica piattaforma regionale qualora venga predisposta ed attivata in tempi utili per le scadenze di cui al presente bando. Qualora la presentazione delle domande avvenga da parte dello stesso nucleo su entrambi i sistemi, verrà presa in considerazione una sola domanda.

Le domande, presentate secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Bando, devono contenere:

- dati anagrafici del richiedente e del proprio nucleo familiare;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti;
- l'indicazione dell'ammontare del canone di affitto annuale come indicato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni Istat.
- il valore ISEE quale risultante dalla certificazione dell'INPS;
- l'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato;
- codice IBAN del richiedente o di altra persona del nucleo indicata dal richiedente, ovvero indicazioni di altre modalità di pagamento.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

E' possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie di cui all'art. 6 del presente bando.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Tutte le informazioni relative al bando possono essere reperite presso le sedi dell'Unione, le organizzazioni sindacali, gli enti e le associazioni del territorio indicate nel materiale informativo specifico che verrà messo in distribuzione.

ART. 9 – BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Beneficiario del contributo è il soggetto che ne ha presentato domanda.

L'Unione Terre d'Argine prevede che il contributo sia erogato direttamente al soggetto che ha presentato la domanda.

L'Unione Terre d'Argine procede all'istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

L'Unione Terre d'Argine eroga il contributo secondo quanto previsto all'art.7 del presente Bando.

Il canone di riferimento è quello riportato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni Istat e valido ai fini ISEE. Sono escluse spese condominiali ed accessorie.

ART. 10 – ALTRE DISPOSIZIONI E CONTROLLI.

L'Unione Terre d'Argine, tramite i propri uffici, comunicherà ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso. Potranno essere presentate eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

L'Unione Terre d'Argine effettuerà i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Saranno sottoposte ad ulteriori controlli quelle domande che presentano un valore ISEE inadatto a sostenere il canone di locazione, pertanto:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE inferiore al canone annuo, l'Unione, prima della erogazione del contributo, accerta che il Servizio Sociale Territoriale sia a conoscenza dello stato di grave disagio economico - sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà socio-economica di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), l'Unione, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dal Servizio Sociale Territoriale.

Tali controlli sono eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 11 – PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dal 25.05.2018 del Regolamento Europeo 2016/679 Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. n. 431/1998 e di cui alla presente deliberazione e per finalità di tipo socio – assistenziale.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

L'interessato può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”: <http://www.garanteprivacy.it/>
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Unione Terre d'Argine nel Comune di residenza. Per ricevere l'informativa estesa rivolgersi all'URP
La titolarità del trattamento dei dati spetta all'Unione Terre d'Argine, la responsabilità al Dirigente del Servizio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto indicato nella citata deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 2031 del 28/12/2020..

Carpi, *data firma digitale*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE *ad interim*
FRANCESCO SCARINGELLA
(*firmato digitalmente*)